



RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

TAX NEWS

2017-1

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.





SOMMARIO

NORMATIVA

Lo scambio automatico di informazioni fiscali è sempre più "globale"

GIURISPRUDENZA

Cassa aziendale "ricca" + elevato indebitamento bancario= accertamento!

SCADENZE – FEBBRAIO 2017

APPROFONDIMENTO

Novità 2017 in materia di lettere d'intento

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

NORMATIVA

Lo scambio automatico di informazioni fiscali è sempre più “globale”

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 17 gennaio 2017)

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 gennaio è stato pubblicato il Decreto del MEF (datato 17 gennaio), con il quale viene aggiornato (ampliandolo) l'elenco dei Paesi con i quali, partire dal 2017 (ovvero dal 2018, a seconda dei casi) verranno scambiate, in modo *automatico*, le informazioni fiscali riguardanti il possesso di “conti finanziari” all'estero (sistema “CRS” – Common Reporting Standard). Più in dettaglio, è bene ricordare che il “CRS” determina l’obbligo, in capo alle Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti, di scambiarsi automaticamente i dati relativi ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni ecc.) localizzate nel loro territorio.

Mediante il decreto dello scorso gennaio sono stati, in particolare, aggiornati l'elenco “C”, che riporta i Paesi *ai quali* l'Italia invierà i propri dati fiscali, e l'allegato “D” (elenco dei Paesi *dai quali* l'Italia riceverà informazioni).

Nuovo Allegato C

Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
ALBANIA	2018	2017
ANDORRA	2018	2017
ANTIGUA E BARBUDA	2018	2017
ARABIA SAUDITA	2018	2017
ARGENTINA	2017	2016
ARUBA	2018	2017
AUSTRALIA	2018	2017
AUSTRIA	2017	2016
BARBADOS	2017	2016
BELGIO	2017	2016
BELIZE	2018	2017
BRASILE	2018	2017
BULGARIA	2017	2016
CANADA	2018	2017
CILE	2018	2017
CIPRO	2017	2016
COLOMBIA	2017	2016
COREA	2017	2016
COSTA RICA	2018	2017
CROAZIA	2017	2016
CURAÇAO	2017	2016
DANIMARCA	2017	2016
ESTONIA	2017	2016
FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
FINLANDIA	2017	2016
FRANCIA	2017	2016
GERMANIA	2017	2016
GHANA	2018	2017
GIAPPONE	2018	2017
GIBILTERRA	2017	2016
GRECIA	2017	2016
grenada	2018	2017
GROENLANDIA	2017	2016
GUERNSEY	2017	2016
INDIA	2017	2016
INDONESIA	2018	2017
IRLANDA	2017	2016
ISLANDA	2017	2016
ISOLA DI MAN	2017	2016
ISOLE COOK	2018	2017
ISOLE FAROE	2017	2016
ISOLE MARSHALL	2018	2017
ISRAELE	2018	2017
JERSEY	2017	2016
KUWAIT	2018	2017
LATVIA	2017	2016
LIECHTENSTEIN	2017	2016

LITUANIA	2017	2016
LUSSEMBURGO	2017	2016
MALESIA	2018	2017
MALTA	2017	2016
MAURITIUS	2017	2016
MESSICO	2017	2016
MONACO	2018	2017
MONSERRAT	2017	2016
NIUE	2017	2016
NORVEGIA	2017	2016
NUOVA ZELANDA	2018	2017
PAESI BASSI	2017	2016
POLONIA	2017	2016
PORTOGALLO	2017	2016
REGNO UNITO	2017	2016
REPUBBLICA CECA	2017	2016
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
REPUBBLICA SLOVACCIA	2017	2016
ROMANIA	2017	2016
SAINT KITTS E NEVIS	2018	2017
SAINT LUCIA	2018	2017
SAINT VINCENT E GRENADINES	2018	2017
SAMOA	2018	2017
SAN MARINO	2017	2016
SEYCHELLES	2017	2016
SINGAPORE	2018	2017
SINT MAARTEN	2018	2017
SLOVENIA	2017	2016
SPAGNA	2017	2016
SUDAFRICA	2017	2016
SVEZIA	2017	2016
SVIZZERA	2018	2017
UNGHERIA	2017	2016
URUGUAY	2018	2017

Nuovo Allegato D

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	BARBADOS
11	BELGIO
12	BELIZE
13	BERMUDA
14	BRASILE
15	BULGARIA
16	CANADA
17	CILE
18	CIPRO
19	COLOMBIA
20	COREA
21	COSTA RICA
22	CROAZIA
23	CURAÇAO
24	DANIMARCA
25	ESTONIA
26	FEDERAZIONE RUSSA
27	FINNLANDIA
28	FRANCIA
29	GERMANIA
30	GHANA
31	GIAPPONE
32	GIBILTERRA
33	GRECIA
34	GRENADE
35	GROENLANDIA
36	GUERNSEY
37	INDIA
38	INDONESIA
39	IRLANDA
40	ISLANDA
41	ISOLA DI MAN
42	ISOLE CAYMAN
43	ISOLE COOK
44	ISOLE FAROE
45	ISOLE MARSHALL
46	ISOLE TURKS E CAICOS
47	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
48	ISRAELE

49	JERSEY
50	KUWAIT
51	LATVIA
52	LIECHTENSTEIN
53	LITUANIA
54	LUSSEMBURGO
55	MALESIA
56	MALTA
57	MAURITIUS
58	MESSICO
59	MONACO
60	MONSERRAT
61	NAURU
62	NIUE
63	NORVEGIA
64	NUOVA ZELANDA
65	PAESI BASSI
66	POLONIA
67	PORTOGALLO
68	REGNO UNITO
69	REPUBBLICA CECA
70	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
71	REPUBBLICA SLOVACCIA
72	ROMANIA
73	SAINT KITTS E NEVIS
74	SAINT LUCIA
75	SAINT VINCENT E GRENADINES
76	SAMOA
77	SAN MARINO
78	SEYCHELLES
79	SINGAPORE
80	SINT MAARTEN
81	SLOVENIA
82	SPAGNA
83	SUDAFRICA
84	SVEZIA
85	SVIZZERA
86	UNGHERIA
87	URUGUAY

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dr. Elio Palmitessa
RSM Palea Lauri Gerla
Foro Buonaparte, 67
20121 Milano
Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: elio.palmitessa@rsm.it
www.rsm.it

GIURISPRUDENZA

Cassa aziendale "ricca" + elevato indebitamento bancario= accertamento!

(Corte di Cassazione, sentenza n. 1530 del 20 gennaio 2017)

In molteplici situazioni l'Agenzia delle Entrate avvia accertamenti "induttivi" ovvero "analitico-induttivi" (vale a dire accertamenti nei quali la determinazione del reddito prescinde, in tutto od in parte, dalle risultanze contabili, giudicate inattendibili) a fronte di comportamenti aziendali ritenuti del tutto anomali e non giustificabili.

La vicenda in esame è la seguente.

Nell'ambito di una verifica fiscale a carico di una S.r.l., l'Agenzia delle Entrate rilevava significativi e continui movimenti di cassa (ed in particolare, ripetuti versamenti da parte dei soci, seguiti da cospicui prelevamenti), ed al contempo il saldo di cassa si presentava molto rilevante.

A fronte di una "florida" liquidità, sostanzialmente garantita in modo infruttifero dai soci, la S.r.l., per gestire i rapporti commerciali, ricorreva all'indebitamento bancario, stipulando mutui a titolo oneroso.

Pur in presenza di una contabilità ritenuta formalmente attendibile, e nonostante la presenza di ricavi "congrui" in base agli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate giudicava il comportamento tenuto dalla S.r.l. palesemente irragionevole ed antieconomico: in virtù di tale presupposto dichiarava la contabilità sostanzialmente inattendibile, accertando così un maggior reddito in via analitico-induttiva.

L'adita Corte di Cassazione, avallando le tesi dell'Amministrazione finanziaria, ha rilevato che un conto cassa che presenta caratteristiche come quelle evidenziate nel contenzioso in corso, al pari delle situazioni in cui lo stesso si presenta con segno "negativo" è indice di una situazione "non fisiologica".

Se in tale situazione l'impresa, anziché usare tali risorse per la gestione corrente, ricorre a nuovo e più oneroso indebitamento bancario, emerge, nel pensiero dei giudici di legittimità, la presunzione che siano stati prodotti *maggiori ricavi* rispetto a quelli risultanti dalla contabilità, giustificandosi così un accertamento di tipo "analitico-induttivo" con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.

In tema di cassa "negativa" ovvero "anomala" nella sua movimentazione, si registrano molteplici interventi della giurisprudenza: tra le molte sentenze in materia si segnala la n. 17004/2012, nella quale i giudici hanno evidenziato che

Siccome la chiusura "in rosso" di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati.

Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di attività (almeno equivalente al disavanzo)



Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Gabriele Giardina
RSM Palea Lauri Gerla
Foro Buonaparte, 67
20121 Milano
Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it
www.rsm.it

SCADENZE – FEBBRAIO 2017

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
 - in materia di IVA
 - in materia di imposte sui redditi ed IRAP
 - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro

giovedì 16

TFR – versamento a saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Scade il termine per il versamento a saldo, da parte dei sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/73, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul T.F.R. nell'anno precedente. La rivalutazione è infatti soggetta ad imposta sostitutiva dell'11% mediante versamento, in acconto entro il 16 dicembre dell'anno di maturazione, ed a saldo entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo. L'acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo l'applicazione del cd. metodo previsionale.

Codice Tributo

1713, denominato "saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta".

Adesione al regime IVA di gruppo

Entro la data odierna gli enti e le società controllanti possono, avendone i requisiti, comunicare l'adesione al regime IVA di gruppo (art. 73 del D.p.r. n. 633/72).

La comunicazione viene effettuata in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello "IVA 26".

lunedì 27

elenchi Intrastat

Termine per l'invio degli elenchi Intrastat riferiti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel gennaio 2017 (contribuenti "mensili").

- Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2017 sono stati abrogati gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni e/o servizi.



martedì 28

Dichiarazione annuale IVA

Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno solare 2016.

La dichiarazione IVA *non può più essere* presentata unitamente al Modello UNICO.

- ✓ Si evidenzia che è stata contestualmente abrogata la comunicazione IVA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – versamento rata

Per coloro che risultano autorizzati ad assolvere il tributo in modo virtuale, entro il termine odierno va effettuato il versamento (mediante mod. F24), in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio, della rata bimestrale .

APPROFONDIMENTO

Novità 2017 in materia di lettere d'intento

In data 2 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 213221, ha previsto un nuovo modello di comunicazione di lettera d'intenti ad uso degli esportatori abituali, che sarà utilizzabile a partire dal 1° marzo 2017.

Nell'ambito delle motivazioni citate nel provvedimento stesso, si legge, che il nuovo modello di comunicazione di lettera di intenti consentirà *"un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni con dichiarazione di intento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo"*.

L'unica variazione rispetto al precedente modello riguarda il fatto che non sarà più possibile riferire le dichiarazioni di intento agli acquirenti di beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA e nei limiti del plafond, in un determinato arco temporale ma al contempo non vi sono state modifiche alle disposizioni di legge che consentono agli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'IVA.

Si riporta qui nel seguito il modello di dichiarazione delle lettere d'intento valido fino al 28 Febbraio 2017:

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o **IMPORTAZIONI** senza applicazione dell'IVA nell'**ANNO**

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2

operazioni comprese nel periodo da 3 giorno | mese | anno a 4 giorno | mese | anno

Mentre il nuovo modello di dichiarazione, a partire dal 1° marzo 2017, come riportato nel seguito, sarà valido solo nei seguenti casi:

- a) solo per una singola operazione per un importo predefinito;
- b) o per acquisti fino ad un certo ammontare.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o **IMPORTAZIONI** senza applicazione dell'IVA nell'**ANNO**

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2

Sulla base della precedente versione del modello di comunicazione di lettera di intenti, il soggetto cedente o il prestatore di servizi doveva limitarsi a prestare attenzione ad effettuare le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nell'arco temporale indicato nella dichiarazione di intento ricevuta senza effettuare nessun controllo in merito all'ammontare degli acquisti effettuati da parte dell'esportatore

abituale e ad effettuare gli opportuni riscontri telematici della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Ora, alla luce della nuova disciplina che di fatto ha limitato, a partire dal 1° marzo 2017, l'emissione delle dichiarazioni di intento alle singole operazioni o per gli acquisti effettuati sopra ad un determinato ammontare, potrebbero essersi verificati i seguenti casi:

- per le lettere di intento ricevute nel corso del mese di dicembre 2016 a valere sulle operazioni effettuate nel 2017 e quindi con i campi 3 e 4 compilati (es. per operazioni dal 01/01/2017 al 31/12/2017) del vecchio modello di comunicazione di lettera d'intenti, si dovrà obbligatoriamente richiedere all'esportatore abituale l'emissione di una nuova lettera di intenti per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2017 in poi utilizzando il nuovo modello ministeriale, in quanto le dichiarazioni rese su i vecchi modelli cessano la loro validità il 28 Febbraio 2017. Nel caso in cui, prima della consegna o spedizione nel caso di vendita di beni o prima del pagamento nel caso di prestazioni di servizi, la nuova lettera d'intenti non sia stata ricevuta, le operazioni dovranno essere assoggettate ad IVA;
- per le lettere di intento emesse nel corso del mese di dicembre 2016, a valere sulle operazioni effettuate nel 2017 e quindi con compilazione dei campi 3 e 4 (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017) del precedente modello di comunicazione di lettera d'intenti, si dovrà obbligatoriamente emettere una nuova lettera di intenti per le operazioni effettuate a partire dal 1° marzo 2017 in poi utilizzando il nuovo modello ministeriale in quanto le dichiarazioni emesse su i vecchi modelli cessano la loro validità il 28 Febbraio 2017;
- nel caso in cui le lettere d'intento siano state emesse o ricevute mediante l'utilizzo del vecchio modello e relativamente ad uno specifico ammontare di operazioni o ad una sola operazione, non sarà necessario riemettere la lettera d'intenti con utilizzo del nuovo modello, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha confermato che restano valide le vecchie lettere d'intento emesse o ricevute per singola operazione o a importo fisso che non siano "esaurite" alla data del 28 Febbraio 2017.

Fatte queste premesse, è opportuno segnalare che i rischi per il soggetto cedente o il prestatore di servizi possono essere rilevanti, considerato che:

- l'emissione di una fattura non imponibile ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettera c) del DPR 633/72 emessa in misura superiore rispetto al monte acquisti indicato nella lettera di intenti, oppure;
- l'emissione di una fattura imponibile ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettera c) del DPR 633/72 senza aver ricevuto la dichiarazione di intento,

comportano in entrambi i casi l'irrogazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta IVA, fermo restando l'obbligo del versamento dell'IVA stessa.

Nel caso in cui, invece, il fornitore abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni servizi prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale, lo stesso è punito con una sanzione amministrativa da Euro 250 a 2.000 Euro.

Dall'altro lato si ricorda che il rilascio di una dichiarazione di intento *in mancanza dei presupposti richiesti dalla Legge, ossia in assenza dello status di esportatore abituale, comporta ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del DLgs 471/1997, che "dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa".*

Tuttavia, vale la pena sottolineare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il fornitore

dell'esportatore abituale è tenuto a verificare l'effettiva consistenza della lettera d'intenti da questi presentata, in quanto la responsabilità del mancato addebito dell'imposta può essere evitata solo se il fornitore dimostra di aver condotto una minima indagine sulla veridicità della lettera di intento al fine di dimostrare di essersi comportato in modo diligente per assicurarsi di non aver partecipato ad una frode, essendo lui stesso il soggetto passivo di diritto dell'imposta come previsto dall'articolo 17, comma 1 del D.P.R. 633/72.

Rimangono inoltre confermati gli obblighi di numerazione e conservazione dei documenti ricevuti: a tal proposito, nel seguito si ricordano gli adempimenti attualmente in essere sia in capo all'esportatore abituale sia in capo al fornitore.

Adempimenti dell'esportatore abituale

L'esportatore abituale, cioè colui che ha effettuato cessioni all'esportazione e cessioni intracomunitarie per più del 10% del volume d'affari, nel caso intenda acquistare o importare beni o servizi, senza applicazione dell'IVA e nei limiti del proprio plafond (pari al volume delle cessioni all'esportazione e intracomunitarie effettuate nell'anno o nei 12 mesi precedenti), deve:

1. emettere la dichiarazione di intento la cui numerazione deve essere distinta per anno di competenza, con separata annotazione rispetto a quella dell'anno precedente;
2. trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento (la dichiarazione di intento si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati);
3. consegnare al fornitore oppure in dogana la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
4. indicare nel quadro VC della dichiarazione IVA il plafond utilizzato.

Adempimenti del fornitore

Il fornitore dell'esportatore abituale deve, invece:

1. verificare la ricevuta di presentazione della dichiarazione di intento inserendo il protocollo nella funzione "Verifica ricevuta dichiarazione di intento" sul sito dell'Agenzia delle Entrate e stamparne una copia da allegare alla dichiarazione di intento;
2. numerare la dichiarazione di intento ricevuta e riportarne gli estremi in apposito registro (non vidimato e non bollato) oppure in un'apposita sezione del registro dell'IVA vendite;
3. emettere la fattura che dovrà riportare che trattasi di un'operazione "*non imponibile ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettera c) D.P.R. 633/1972*" e riportare gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta, inoltre, occorrerà applicare una marca da bollo da 2 Euro nel caso in cui l'importo fatturato sia superiore a 77,47 Euro. Con riferimento alla validità della dichiarazione di intento si deve far riferimento al momento di effettuazione delle operazioni rilevante ai fini IVA, più precisamente, per le cessioni di beni, la dichiarazione di intento deve arrivare prima della consegna o spedizione degli stessi, mentre per le prestazioni di servizi, la dichiarazione di intento deve arrivare prima del pagamento;
4. riepilogare i dati delle lettere di intento ricevuto nell'ambito del quadro VI della dichiarazione annuale IVA.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dr.ssa Silvia Cirillo
RSM Palea Lauri Gerla
Foro Buonaparte, 67

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

LO SAPETE CHE...

al lavoratore soggetto a tutele crescenti e licenziato può essere formulata l'offerta di conciliazione?

Il datore di lavoro che licenzia un dipendente soggetto alle tutele crescenti, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, **può offrirgli**, in sede amministrativa o in sede sindacale ed entro 60 giorni dal licenziamento, **un importo pari a 1 mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, **in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità**. Questo importo non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Il datore di lavoro, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, deve, altresì, effettuare una comunicazione integrativa sia o meno avvenuta la conciliazione, pena la comminazione di una sanzione amministrativa (da 100 a 500 Euro).

SENTENZA DEL MESE

Tempestività della contestazione al momento della piena conoscenza del fatto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 50 del 3 gennaio 2017, è intervenuta in materia di licenziamento per giusta causa, chiarendo che la **tempestività** della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al **momento** in cui si acquisisce la **piena conoscenza del fatto**, non essendo **sufficienti** a tal fine **meri sospetti**. Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso di un dipendente di Trenitalia che era stato licenziato per essersi illegittimamente servito di n. 238 biglietti già utilizzati per rivenderli o per illecite operazioni di rimborso. Tra i motivi di impugnazione addotti dal lavoratore vi era la non tempestività della contestazione, in quanto adottata decorsi 60 giorni dalla chiusura dei lavori della prima commissione di inchiesta incaricata dalla società e, comunque, trascorsi 11 mesi dalla commissione dei fatti contestati. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha ritenuto che il tempo destinato alle verifiche prodromiche all'avvio del procedimento è stato determinato dai necessari accertamenti complessi esperiti dalla società, che hanno richiesto ben due commissioni di indagine. In particolare, la contestazione è stata mossa al lavoratore venti giorni dopo la pronuncia della seconda commissione, ossia in un termine congruo e comunque rispettoso del termine di 30 giorni richiesto dal CCNL applicato. La Corte di Cassazione nella medesima pronuncia, richiamando un suo precedente giurisprudenziale, ha, altresì, osservato che "sebbene l'art. 7 legge n. 300/1970 **non preveda un obbligo** per il datore di lavoro **di mettere spontaneamente a disposizione** del lavoratore **la documentazione posta a base** d'una contestazione disciplinare, nondimeno debba offrirgliela **in visione** in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ove l'inculpato ne faccia richiesta e l'esame dei documenti sia necessario per un'adeguata difesa". Richiesta questa che nel caso di specie non c'è stata, rilevando la Corte che nel ricorso non è stato indicato l'eventuale documento da cui potesse risultare la tempestiva richiesta di visione degli atti del procedimento disciplinare.

NORMATIVA

Le novità introdotte dal D.Lgs. 253/2016 nell'ambito di trasferimenti intra-societari

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2017 il D.Lgs. n. 253/2016 che regola le condizioni di ingresso e di soggiorno in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato di cittadini stranieri nell'ambito dei trasferimenti intra-societari. Il decreto in esame, in vigore dallo scorso 11 gennaio, contiene le disposizioni necessarie per il recepimento della direttiva 2014/66/Ue del 15 maggio

2014, la c.d. direttiva Ict (Intercorporate transfers). In particolare sono stati introdotti due articoli al Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998): l'*art. 27-quinques* e l'*art. 27-sexies*. Il primo individua (i) le **categorie** di lavoratori interessati, ossia dirigenti; lavoratori specializzati; lavoratori in formazione, provvisti di diploma universitario trasferiti ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa; (ii) la **durata massima** del trasferimento intra-societario, fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e in un anno per tirocinanti; (iii) la nozione di **trasferimento intra-societario** e di **entità ospitante** nonché (iv) le modalità di trasmissione della domanda di nullaosta all'ingresso. L'*art. 27-sexies* si occupa, invece, della mobilità tra Stati UE dei lavoratori stranieri. L'articolo in esame regola l'**ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso Ict rilasciato da un altro Paese membro**.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione: insindacabili le scelte datoriali nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016, è tornata a pronunciarsi in ordine all'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, la Cassazione ha osservato che l'*art. 3* della legge 604/66 non prevede che debbano essere addotte a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo "situazioni sfavorevoli" ovvero atte a far fronte a "spese notevoli di carattere straordinario", quanto che vi siano ragioni di tipo produttive, inerenti all'organizzazione del lavoro e che attentino al funzionamento della stessa. In tal senso, è sufficiente per legittimare tale tipologia di licenziamento "che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinano un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa". Un'interpretazione che, di fatto, non stravolge il dato normativo previsto dalla legge 604/66 ma che, invece, vi si adatta perfettamente, dando così piena attuazione al disposto di cui all'*art. 41* della Cost. che espressamente prevede il diritto dell'imprenditore di creare, nell'esercizio della sua attività di impresa, efficienza nel modo che egli ritiene più confacente alla gestione della propria attività imprenditoriale.

Appalto: l'onere della prova in materia di sicurezza sul lavoro grava sul committente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 798 del 13 gennaio 2017, ha affermato che il **committente**, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è **tenuto ad adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità e la salute** dei lavoratori, inclusi i dipendenti dell'impresa appaltatrice. In particolare, sempre secondo la Corte, queste misure consistono nel (i) **fornire** ai lavoratori adeguata informazione circa le situazioni di rischio; (ii) **predisporre** le azioni necessarie a garantire la **sicurezza degli impianti** e (iii) **cooperare** con l'appaltatrice nell'**attuazione** degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto, a parere della Corte, nel caso di infortunio occorso sul lavoro, la **responsabilità** sorge in capo al **lavoratore infortunato** in presenza di un **comportamento abnorme**, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come **causa esclusiva dell'evento**. In assenza di tale contegno da parte del lavoratore, l'eventuale suo coefficiente colposo nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale sia sotto quello dell'entità del risarcimento. In sostanza le eventuali imprudenze, negligenze o imperizie dei lavoratori non sono idonee ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro.

Obbligo di repêchage nelle imprese collegate: l'onere della prova grava sul datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 160 del 5 gennaio 2017, è tornata a pronunciarsi sull'obbligo di **repêchage nelle imprese collegate**. Nel caso di specie un lavoratore veniva licenziato per **giustificato motivo oggettivo** da una società controllata all'80% da un'altra, senza offrirgli alcuna possibilità di **repêchage**. Avverso il licenziamento il lavoratore si rivolgeva al Tribunale per ottenere il riconoscimento di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento espulsivo irrogato con la conseguente condanna in solido delle due società, per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage. Il Tribunale adito, così come la Corte d'Appello territorialmente competente, nel rigettare l'eccezione del dipendente, avevano affermato che gravava sul lavoratore l'onere di provare quegli indici indispensabili ai fini del riconoscimento del centro unico di imputazione, quali l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, il coordinamento tecnico amministrativo e finanziario ecc. Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione. Secondo la Suprema Corte i giudici di merito avevano mancato di considerare due elementi, tra cui **il chiaro collegamento tra le due società in ragione del quale l'individuazione del personale eccedentario avrebbe dovuto estendersi all'intero gruppo societario**. E in ogni caso, a parere della Cassazione, grava interamente in capo al datore di lavoro, in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere probatorio relativo all'assolvimento dell'obbligo di **repêchage**.

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 284 del 10 gennaio 2017, è intervenuta in tema di **licenziamento per superamento del periodo di comporto** affermando innanzitutto che nel relativo computo non incidono i pomeriggi in cui il lavoratore si sottopone a specifici trattamenti sanitari, allorquando il lavoratore stesso, in regime di part time, abbia regolarmente svolto la propria attività al mattino. Inoltre la Corte ha affermato, conformandosi così ad un orientamento pressoché consolidato, che tale tipologia di licenziamento è **assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo** e non ad un licenziamento disciplinare. Pertanto lo stesso **non necessita** di una descrizione dettagliata di **tutti gli elementi** relativi alle ragioni ad esso sottese (indicazione dei singoli giorni di assenza, bastando il numero totale delle assenze in un determinato arco temporale). Resta comunque **fermo l'onere** per il datore di lavoro **di provare poi in giudizio i fatti costitutivi** il provvedimento espulsivo. Nella medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha, altresì, osservato che **l'invio** al datore di lavoro **durante il periodo** in cui si è in ferie di un **certificato di malattia** che copra i giorni feriali comporta il **mutamento del titolo dell'assenza** con la loro conseguente rilevanze per il conteggio del comporto.

Art. 18 St. Lav., lavoro accessorio e appalti: la decisione della Consulta

La Corte Costituzionale, lo scorso 11 gennaio, si è pronunciata sull'ammissibilità dei 3 quesiti referendari proposti dalla CGIL, relativi (i) all'**articolo 18** dello Statuto dei Lavoratori ed al ripristino della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, (ii) alla **cancellazione dei voucher** e (iii) al **ripristino, in materia di appalto, della responsabilità solidale** tra committente ed appaltatore. In particolare, la Consulta ha dato **via libera** agli **ultimi due quesiti** referendari, sui quali si voterà in una data compresa tra il 16 aprile e l'11 giugno prossimi, pronunciandosi, invece, **in senso negativo** sull'**articolo 18** della legge 300/70. Una bocciatura definita dalla Corte Costituzionale di "stretta misura", con 7 voti a sfavore e 6 a favore del quesito. La Corte, che depositerà le motivazioni delle sentenze di cui sopra entro il 10 febbraio 2017, sembrerebbe aver rifiutato il quesito sull'articolo 18 poiché, così come presentato, si sarebbe trasformato in un referendum di tipo manipolativo, atto non a reintrodurre la vecchia formulazione dell'articolo 18 quanto, piuttosto, a immettere nel mondo del lavoro una disposizione del tutto nuova, trasformando in propositivo il quesito e quindi, in quanto tale, del tutto inammissibile.

PRASSI

Ispettorato Nazionale del lavoro: la circolare in materia di distacco dei lavoratori nell'UE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, con la circolare n. 1/2017, fornito specificazioni al personale ispettivo in tema di "*distacco transazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi*". L'attenzione dell'Ispettorato si è concentrata sul campo di applicazione del D.Lgs. 136/2016, che oltre a far riferimento ai canonici casi di distacco transfrontaliero, estende, tra le altre, la sua disciplina alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia. Entrando nello specifico, la circolare evidenzia tutte quelle situazioni in cui il distacco può essere considerato non autentico, ossia ognqualvolta il datore di lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario pongano in essere distacchi fittizi al fine di eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro o in punto di tutela della sicurezza del lavoratore che viene distaccato. In tal senso, l'Ispettorato chiarisce che le ipotesi di distacco non autentico possono altresì coincidere con quelle di interposizione illecita di cui al D.Lgs. 276/2003, anche se diverse da quest'ultime. La circolare pone, infine, in risalto la natura sanzionatoria quale monito del D.Lgs. 136/2016. Nella specie, il distaccatario che abbia violato la normativa vedrà "aggiudicarsi" alle sue dipendenze il lavoratore distaccato, con la conseguente applicazione integrale degli istituti e delle tutele previsti dalla normativa interna in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare

Avv. Vittorio De Luca
De Luca & Partners
Largo A. Toscanini, 1
20122 Milano
Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: info@delucapartners.it;
www.delucapartners.it

oppure

Dott. Stefano Turchini
HR Capital
Gall. San Babila 4/B
20122 Milano
Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: info@hrcapital.it
www.hrcapital.it

RSM PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano (operating office)
Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)
Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT13174301005

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM.
RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

